La fatturazione elettronica e le altre novità della Legge di Bilancio 2019

Dott. Benvenuto Suriano

Bologna, 14/02/2019

Associazioni con solo il codice fiscale

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

Non hanno nessun obbligo perché sono equiparate ai consumatori finali, pertanto:

Emissione	Non emettono fatture (no partita iva)
Ricezione	I fornitori emettono fattura elettronica (invio allo SDI con codice destinatario «0000000») ma all'Associazione deve essere inviata copia cartacea o analogica (esempio pdf) anche tramite mail.
Conservazione	Conservazione cartacea. Obbligo di conservazione elettronica solo per file xml.
Nota bene	Tutte le fatture passive ricevute con il solo codice fiscale saranno consultabili in «Fisconline» solo dal secondo semestre 2019 a seguito di accettazione del servizio di conservazione.

Associazioni con Partita Iva

Per l'attività commerciale svolta hanno tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla FE, pertanto:

Emissione	Emettono fatture in formato xml e le trasmettono al SDI.
Ricezione	I fornitori emettono fattura elettronica che viene recapitata all'Associazione tramite il SDI (tramite pec o codice destinatario),
Conservazione	Obbligo di conservazione elettronica per file xml (fatture attive e passive).
Nota bene	Un ENC che esercita attività sia istituzionali sia commerciali, può ricevere fatture cartacee per attività istituzionali (comunicando al fornitore solo il C.F.) e fatture elettroniche per le attività commerciali (comunicando al fornitore anche la P.Iva). Suggerimento: trattare tutte le fatture come elettroniche

Associazioni con Partita Iva in regime L. 398/1991

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

Articolo 10 del c.d. Decreto fiscale (D.L. 119/2018):

Comma 1 «Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta»,

Comma 2 «Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità da soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 di cembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari» (**Abrogato dalla Legge di Bilancio 2019**)

Alcuni recenti chiarimenti

Nel corso del videoforum del 15/1/2019 organizzato dal CNDCEC con Agenzia Entrate sono stati forniti i seguenti chiarimenti (ad oggi ancora non esiste un documento di prassi ufficiale):

- ✓ Il cessionario/committente emette la fattura riportando i dati della ASD nella sezione cedente/prestatore, i suoi estremi nella sezione cessionario /committente e specificherà che la **fattura è emessa per conto del cedente/prestatore** indicando il codice «CC» nel campo 1.6;
- ✓ Il cessionario/committente può utilizzare una **numerazione distinta** per singola ASD che può **registrarle in apposito sezionale** per distinguerle dalle altre vendite con FE (Interpello n.30 del 7/2/2019, fatture per conto di soci Coop);
- ✓ **L'ASD ha facoltà** (no obbligo) di **emissione autonoma della FE** (tipo documento TD1) ma esponendo l'Iva (e non in reverse charge) nel documento ;
- ✓ Nulla cambia in termini di registrazione della fattura («attiva» per ASD e «passiva» per il cliente titolare di partita iva) e quindi **l'ASD non perde il diritto alla detrazione del 50% dell'Iva**;

Alcuni recenti chiarimenti

- ✓ L'ASD **verifica** se il cliente emette correttamente le FE accedendo **all'area riservata di «Fatture e Corrispettivi»** dell'Associazione dove saranno consultabili le FE emesse per suo conto (accesso possibile dalla seconda metà di febbraio 2019);
- ✓ La disposizione normativa riguarda **tutti i soggetti che operano in regime di legge n.398/1991** (associazioni culturali, teatrali, cori, ecc… ma anche srl sportive dilettantistiche);
- ✓ Gli enti che applicano il regime 398 con ricavi commerciali inferiori a 65.000 euro sono **esonerati da obblighi FE sia per il ciclo attivo sia per il ciclo passivo** ma, se vogliono, possono comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica;
- ✓ Gli enti che applicano il regime 398 con ricavi commerciali inferiori a 65.000 euro non sono obbligati a ricevere le FE dai fornitori e, pertanto, **non sono tenuti alla conservazione elettronica** anche se pervenute tramite Pec o codice destinatario, se non espressamente richieste (in questo caso solo obbligo di conservazione cartacea o analogica «tradizionale»). Se l'Ente decide di adottare un sistema di fatturazione elettronica sarà obbligato alla conservazione elettronica delle fatture xml.

Associazioni con Partita Iva in regime L. 398/1991

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Periodo imposta precedente

Proventi commerciali fino a 65.000 €

- Esonero dall'applicazione della normativa FE (attiva e passiva).
- L'ASD emette fattura con modalità tradizionale e non ha obbligo di conservazione elettronica.
- Emette FE nei confronti della P.A con obbligo conservazione elettronica.

Proventi commerciali oltre 65.000 €

- Il cessionario/committente emette la fattura «in nome e per conto» della ASD che deve verificarne la corretta emissione.
- L'ASD registra la fattura ed è debitore dell'imposta ex L. 398/1991 (forfettaria 50%).
- L'ASD può emettere la FE esponendo l'Iva nel documento. L'ASD deve emettere FE quando il cessionario/committente non è soggetto passivo d'imposta (privato o ente senza p.iva) e per la P.A.
- Obbligo conservazione elettronica.

Alcuni dubbi ancora da chiarire

1. ***Come calcolare la soglia dei ricavi di 65.000 euro?***

- ✓ la norma parla di «proventi conseguiti» lasciando presupporre un criterio di cassa coerente con le disposizioni della legge 398/1991;
- ✓ L'Agenzia delle Entrate nella circolare n.18/2018 sostiene che la determinazione del plafond, del reddito imponibile e dell'Iva in regine 398/1911 deve tener conto delle fatture incassate + fatture emesse nell'anno ma non percepite;
- ✓ Nel calcolo della soglia dovrebbe farsi riferimento solo agli importi fatturati o a tutti i proventi che concorrono alla formazione della base imponibile del regime forfettario (es. contributi corrisposti da P.A. per rapporti convenzionati ex art.143, c.3, Tuir)?
- ✓ Quale soglia considero se opto per il regime 398 nell'anno di costituzione?

2. ***Cosa succede se la soglia di euro 65.000 viene superata in corso d'anno?***

3. ***L'Associazione è responsabile del corretto adempimento degli obblighi di trasmissione e conservazione delle fatture emesse per suo conto dal cliente?***

Alcuni dubbi ancora da chiarire

4. Le agevolazioni previste sotto soglia sono relative a tutte le attività commerciali esercitate oppure deve trattarsi anche di prestazioni di ***servizi connessi all'attività istituzionale*** (vedi circolare 18/2018)? In questo caso avremmo esenzione per le attività commerciali connesse e obbligo di FE per le altre attività commerciali pur rimanendo complessivamente sotto soglia 65.000?

5. In caso di **accertamento fiscale** che dovesse rideterminate l'ammontare dei proventi commerciali dell'esercizio precedente, la ASD sarebbe sanzionata per la mancata emissione della FE anche nelle ipotesi in cui la fattura è stata regolarmente emessa ma in formato cartaceo?

Si ricorda che con l'entrata in vigore del **Codice del Terzo Settore**, la normativa della L.398/1991 e le collegate agevolazioni sulla fatturazione elettronica resteranno applicabili solo alle ASD che non transiteranno nel RUNTS.

Esenzione imposta di bollo

Il comma 646 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 prevede la modifica dell'art.27 bis della tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 642/1972 estendendo l'**esenzione dall'imposta di bollo anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal Coni**.
Pertanto, dal 1/1/2019 l'esenzione, già prevista per le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva, si applicherà anche alle quietanze, certificati anagrafici, atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle ASD e Società sportive.

- **Telefisco 2018**: l'esenzione si applica anche alle fatture emesse e agli estratti conto.

- **Circolare 18/2018**: negli atti e documenti esenti rientrano anche «*le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione, in quanto – trattandosi, evidentemente, di documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione dei rimborsi - il loro rilascio viene "richiesto" dalle "Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI»*.

Le modifiche al regime forfettario

Il comma 19 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 prevede importanti modifiche al regime forfettario riservato alle persone fisiche ex art.1, cc.54-59 Legge 190/2014, che ampliano la platea dei possibili fruitori:

- **Aumento generalizzato a € 65.000 della soglia** massima dei ricavi/compensi percepiti nel periodo di imposta precedente;
- **Rimozione dei limiti di accesso** relativi al costo complessivo dei beni strumentali (€ 20.000), delle spese per prestazioni di lavoro (€5.000) e di reddito di lavoro dipendente e assimilato (€ 30.000).

NON possono applicare il regime forfettario i soggetti che:

1. **Detengono il controllo diretto o indiretto**, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che **esercitano attività economiche**, direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
2. Esercitano **l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro** con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. La prevalenza va verificata con riferimento ai compensi percepiti.

Le modifiche al regime forfettario

In particolare, nel caso di un istruttore sportivo (p.iva in regime forfettario) socio di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata è opportuno verificare la presenza di ALMENO UNA delle seguenti condizioni:

- ✓ **NON svolge la medesima attività sportiva promossa dalla società**. Si ritiene che la condizione possa essere accertata mediante il confronto tra il **codice Ateco** della società con quello dello sportivo.

- ✓ **NON esercita il controllo diretto o indiretto sulla società**. Occorre verificare se si possiede la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante anche in virtù di particolari vincoli contrattuali (art.2359). Per la verifica dei voti è necessario verificare se lo statuto della società prevede che i voti siano commisurati al valore delle quote societarie oppure se previsto il principio di un voto per testa (ex art.148 Tuir).

- ✓ **La causa ostativa** (partecipazione di controllo in società che svolge medesima attività) **deve essere rimossa** prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime forfettario.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Il presente elaborato è reso disponibile in base alla Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT). Maggiori informazioni e il testo integrale della licenza sono disponibili al seguente link: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/